

**COMUNE di CANICATTI'**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 77

Seduta del 30/11/2022

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INCOMPATIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DI CONSIGLIERE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 14, L.R. N. 31/1986 E SS.MM.II.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**, alle **ore 18.25 e ss.**, nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Vice-Presidente del Consiglio Sig. **Giuseppe ALAIMO** assume la presidenza della seduta. Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Cinzia CHIRIELEISON**.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Sciabarrà Cesare	X		Lalicata Giuseppe	X	
Licata Domenico		X	Muratore Calogero	X	
Salvaggio Luigi	X		Muratore Anna	X	
Alaimo Giuseppe	X		Onolfo Carmelo	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Falcone Fabio	X	
Restivo Calogero	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Ficarra Diego		X
Cuva Angelo	X		Turco Alida	X	
Cilia Gianluca	X		Ferraro Rossella	X	
Manna Federica		X	Cipollina Marcello	X	
Ferraro Carmelo	X		Alessi Anita	X	
Muratore Massimo	X		Curto Dario	X	

PRESENTI N.ro

21

ASSENTI N.ro

3

Sono presenti per l'Amministrazione il Sindaco Corbo e gli Assessori Muratore M., Sciabica, Tedesco e Ferrante Bannera.

**Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Alaimo**, passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14, L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.", giusta nota prot. n. 45440 del 18/11/2022, presentato dalla PO n. 1 Dott.ssa Maria Cigna.

**Interviene la Dott.ssa Cigna:**

«Vengo ad esporre la proposta. Facendo l'exkursus un po' della questione, praticamente inizia con una delibera di Consiglio del giugno scorso, con la quale viene contestata una presunta incompatibilità ad esplicare il ruolo di Consigliere Comunale del Consigliere Federica Manna. Quindi la Consigliera Federica Manna, attraverso ovviamente il suo legale, ha presentato le sue memorie difensive. Il 27 giugno, con deliberazione 41, è stata approvata una delibera di presa d'atto e valutazione di queste memorie difensive della Consigliera Manna. Ci sono state una serie di richieste di pareri, dal Segretario Generale, all'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. È stato chiesto un parere... »

**Nell'ambito del dibattito escono i Consiglieri Sciabarrá, Marchese Ragona, Di Fazio, Cuva, Cilia, Lalicata, Muratore C., Falcone, Lo Giudice, Turco, Alessi (Presenti n. 10).**

**Il Vice-Presidente chiede la verifica del numero legale:**

**Il Segretario Generale procede alla verifica del numero legale mediante appello nominale:**

**Presenti n. 10:** Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Restivo Calogero; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Curto Dario.

**Assenti n. 14:** Sciabarrá Cesare, Licata Domenico, Marchese Ragona Liliana, Di Fazio Giangaspare, Cuva Angelo, Cilia Gianluca, Manna Federica, Lalicata Giuseppe, Muratore Calogero, Falcone Fabio, Lo Giudice Giuseppe, Ficarra Diego, Turco Alida, Alessi Anita.

**Il Vice-Presidente, constatata l'assenza del numero legale, alle ore 21.00 rinvia la seduta di un'ora.**

**Alle ore 22,00, trascorsa un'ora il Segretario Generale procede nuovamente all'appello nominale per la verifica dei presenti. Risultano:**

**Presenti n. 10:** Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Restivo Calogero; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Curto Dario.

**Assenti n. 14:** Sciabarrá Cesare, Licata Domenico, Marchese Ragona Liliana, Di Fazio Giangaspare, Cuva Angelo, Cilia Gianluca, Manna Federica, Lalicata Giuseppe, Muratore Calogero, Falcone Fabio, Lo Giudice Giuseppe, Ficarra Diego, Turco Alida, Alessi Anita.

**Assume la presidenza il Vice-Presidente Alaimo**, il quale riprende la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14, L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.", giusta nota prot. n. 45440 del 18/11/2022, presentato dalla PO n. 1 Dott.ssa Maria Cigna.

**Riprende la parola la Dott.ssa Cigna:**

«Quindi continuando il discorso di prima, questa vicenda nasce con una delibera del Consiglio, con la quale viene contestata questa presunta situazione di incompatibilità a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale. Sono state innanzitutto presentate delle memorie difensive da parte del legale della Consigliera Manna. Sono stati richiesti i pareri all'Assessorato Regionale, che demanda, ovviamente, al Consiglio la conclusione di questa vicenda, in quanto non può esprimere parere in questi contesti. Considerato anche il parere - diciamo io sintetizzano notevolmente - del Segretario Generale, che poi conclude dicendo - appunto - che in ossequio alle prescrizioni previste dalla circolare 7 del 2008, circolare regionale, in ragione dell'orientamento sopra dettagliato, esprime parere favorevole. Considerando quindi il parere espresso dall'Avvocatura Comunale che, appunto, dice non sussistono cause di incompatibilità. Rilevato che non è stata approvata una precedente

proposta né è stata rinviata, ma ricordiamo che è caduta anche la seduta del Consiglio Comunale, in quanto è venuto meno il numero legale. È stata poi presentata una mozione in riferimento a questa proposta, in modo da essere riformulata, con delle precise indicazioni da parte dei Consiglieri firmatari di questa mozione. Per cui alla luce di tutto questo, preso atto di tutto quello che abbiamo espresso in premessa. Considerato specificatamente il parere dell'Ufficio Avvocatura, se volete lo rileggo, ma fate voi. Bene. Quindi alla luce dei pareri espressi dal Segretario, dall'Avvocatura; alla luce anche della pareristica ministeriale, deliberate se, ovviamente, considerate compatibile o incompatibile il ruolo di Consigliere Comunale della Dott.ssa Federica Manna».

**Il Consigliere Cipollina:**

«In Commissione è stata più volte dibattuta la questione e anche nell'ultima del 28 novembre. Alla fine degli 8 componenti presenti solo in 2 abbiamo votato favorevolmente, 6 negativamente, o meglio si sono astenuti. E quindi il voto è stato negativo, non favorevole».

**Il Segretario Generale:**

«Io volevo solo precisare su qualche dubbio che mi era stato espresso per le vie brevi rispetto a quello che era la formulazione della proposta da parte della Dott.ssa Cigna, che comunque lascia in capo al Consiglio Comunale la decisione finale. Quindi la proposta, per come è stata ripercorsa la pareristica ministeriale, per come è stata eviscerata dal punto di vista giuridico, fa permanere in capo al Consiglio Comunale la determinazione in merito alla scelta sulla eventuale sussistenza della situazione di incompatibilità o meno. Quindi diciamo che in questo senso il Consiglio dovrà esprimersi o sulla compatibilità, ovvero sulla incompatibilità. Pertanto si dovrà procedere alla votazione della singola fattispecie. Quindi dapprima si vota per la incompatibilità o compatibilità, questo i lavori sceglierà il Presidente come gestirli, e poi in via consequenziale si voterà per l'altra fattispecie contrapposta a quella già posta in votazione. Quindi se la Dott.ssa Cigna, penso che sia questo il senso poi del carattere "aperto" dell'ultimo punto della parte dispositivo della proposta, che comunque demanda la responsabilità della decisione finale comunque in capo al Consiglio, che è l'unico organo legittimato a valutare sulla titolarità dei requisiti giuridici di permanenza dei singoli componenti nell'ambito dell'organo stesso. Ma questo, ripeto, ce lo dice tutta la pareristica che abbiamo ripercorso in questi mesi».

**Il Vice-Presidente** passa, quindi, come primo punto alla votazione sulla compatibilità del Consigliere Manna.

**Il Segretario Generale** procede alla votazione per appello nominale.

**Il Consigliere Restivo: - dichiarazione di voto -**

«Io naturalmente anticipo che voto favorevole, però vorrei che il Segretario dichiarasse che in accordo con il parere all'Avvocatura, giusto? Lei è in accordo con il parere espresso dall'Avvocatura?»

**Il Segretario Generale:**

«Io mi sono espressa in maniera favorevole quando mi sono dovuta - come dire - rendere interlocutrice principale con l'Assessorato che, sulla base di una propria circolare, richiede la richiesta, la formalizzazione di richiesta di pareri all'Assessorato stesso, previo parere acquisito dal Segretario. E nella proposta la mia posizione, che era stata già espressa a luglio nei confronti dell'Assessorato e nei confronti della ricostruzione giuridica che era stata portata avanti, diciamo è un fatto già formalizzato da me».

**Il Consigliere Restivo: - dichiarazione di voto -**

«Perfetto. Quindi io voto in accordo con il parere dell'Avvocatura e vorrei che al verbale venisse anche allegata la nota protocollo dell'Assessorato Autonomie Locali naturalmente, le memorie difensive dell'Avvocato della Consigliera Manna, e anche la nota protocollo dell'Avvocatura Comunale. Però il mio voto è favorevole».

**Il Consigliere Muratore M.: - dichiarazione di voto -**

«Appreso e reso edotto dalla documentazione del parere dell'Avvocatura e del parere dell'Assessorato, esprimo parere favorevole».

Ultimata la votazione, il Vice-Presidente del Consiglio Comunale, accertato che la votazione ha

dato il seguente risultato, ne proclama l'esito:

**Presenti n. 10:** Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Restivo Calogero; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Curto Dario.

**Assenti n. 14:** Sciabarrá Cesare, Licata Domenico, Marchese Ragona Liliana, Di Fazio Giangaspere, Cova Angelo, Cilia Gianluca, Manna Federica, Lalicata Giuseppe, Muratore Calogero, Falcone Fabio, Lo Giudice Giuseppe, Ficarra Diego, Turco Alida, Alessi Anita.

**A Favore n. 10:** Salvaggio Luigi; Alaimo Giuseppe; Restivo Calogero; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Curto Dario.

**Contrari n. 0**

**Astenuti n. 0**

Per quanto sopra,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

DI APPROVARE all'unanimità la compatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 14 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii., del Consigliere Manna Federica.

**Rientra il Consigliere Manna (Presenti n. 11).**



COMUNE di CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Direzione I - Affari Generali  
ed Istituzionali

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14 L.r. n. 31/1986 ss.mm.ii.**

**La Responsabile della P.O.1 Affari Generale ed Istituzionali, Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cigna, formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:**

Premesso che

- con Deliberazione n. 30 del 06/06/2022 avente ad oggetto: "Contestazione presunta situazione incompatibilità - artt. 10 e 14, L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.", il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare la proposta di "*procedere alla contestazione al Consigliere Manna Federica, ai sensi degli artt. 10 e 14 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii., della presunta condizione di incompatibilità a ricoprire l'incarico, consistente nell'ipotesi di lite pendente nei confronti del Comune di Canicatti, a seguito del ricorso avanzato ex art. 702-bis c.p.c. R.G. n. 15/2022 assunto al prot. n. 4787/2022, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Sorriso"*"
- In riscontro alla nota prot. n. 22825/2022 del Presidente del Consiglio Comunale di contestazione della situazione di presunta incompatibilità, il Consigliere comunale Federica Manna, per il tramite del proprio difensore, ha fatto pervenire delle osservazioni scritte, assunte al prot. n. 24191/2022, ai sensi degli artt. 69, comma 2 T.U.E.L. e 14, comma 4 L.R. n. 31/1986, con le quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento ex artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 instaurato nei suoi confronti, ritenendo non sussistente nella presente fattispecie la contestata situazione di presunta incompatibilità, richiamando allo scopo alcuni pareri espressi dal ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, sull'esatta interpretazione dell'art. 63 comma 1, n.4 del D.lgs. n. 267/2000
- Con Deliberazione n. 41 del 27/06/2022 avente ad oggetto: "Presenza d'atto e valutazioni memorie difensive – Presunta situazione incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii." il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare la proposta "*formulata dal consigliere Onolfo in merito alla richiesta dei pareri all'ufficio Avvocatura e all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali*"

### VISTI

- La nota prot. n. 26005 del 28/06/2022 del Segretario Generale Dott.<sup>ssa</sup> Cinzia Chirieleison, con la quale, in seguito alla richiesta formalizzata dal Consiglio Comunale, chiede all'Avvocatura Comunale un parere "*con particolare riferimento alla valutazione giuridica delle memorie presentate dal legale del Consigliere Manna*"
- La nota del Presidente del Consiglio Comunale, assunta al prot. n. 28086 del 14/07/2022, con la quale viene trasmesso al Segretario Generale copia della richiesta di chiarimento da inoltrare all'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, prot. n. 29905 del 29/07/2022, circa la "*presunta sussistenza di incompatibilità per lite pendente con il Comune del consigliere Federica Manna per la predisposizione del relativo parere, che ne farà parte integrante e sostanziale ... così come previsto dalla circolare n. 7/2008*", alla quale si riscontra rilevando la sussistenza di alcune indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in merito a fattispecie analoghe, "*sulla base delle quali è stata esclusa*"

*tale causa di incompatibilità qualora l'amministratore locale non sia parte processuale nel giudizio contro il Comune, ma lo sia la società di cui il Consigliere Comunale è rappresentante legale, dovendo procedersi ad una lettura restrittiva dei limiti all'elettorato passivo di cui all'art. 63 del TUEL. Si tratta di parieristica ministeriale inerente l'interpretazione applicativa dell'art. 63 del TUEL, pedissequamente trasposto nell'art. 10 della L.R. n. 31/1986..."* concludendo *"in ossequio alle prescrizioni previste dalla predetta Circolare n. 7/2008, in ragione dell'orientamento sopra dettagliato la scrivente esprime parere favorevole"*

- Il parere della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pervenuto in data 01/08/2022, assunto al prot. n. 30159, che dopo aver precisato che *"non fornisce pareri su casi specifici, ... come da indicazioni fornite con la circolare n. 7/2008"*, in base alla quale i pareri rilasciati, per la loro natura di mera interpretazione, *"essendo non vincolanti, possono essere disattesi dall'Ente richiedente che resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi"* ed ancora *"si evidenzia che la sede individuata dalla legge per valutare le cause d'incompatibilità dei consiglieri e l'eventuale loro decadenza dalla carica, come richiamato dal Segretario Generale, è quella del Consiglio Comunale, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 14 della l.r. 24.6.1986, n. 31..."*
- Il parere espresso, in relazione alla pratica in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, dall'Avv. Loredana Vaccaro, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, nel quale si rappresenta che *"nel caso di lite pendente tra il Comune e il Consigliere comunale, che sta in giudizio non personalmente, ma quale legale rappresentante di una società, la qualità di parte in senso tecnico è riferita alla società e non al suo rappresentante legale e, pertanto, è da escludere la sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui contenuto ricalca quello dell'art. 10, comma 1, n. 4 della L.R. n. 31/1986. Tale conclusione non muta nel caso, come quello oggetto di esame, di lite pendente tra il comune e il consigliere che è socio e legale rappresentante di una cooperativa sociale."* Ed ancora *"Ricordiamo a noi stessi che alle cooperative sociali si applica la normativa delle cooperative e, quindi, anche quella delle altre società di capitali e, pertanto, godono di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta e per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.), così realizzandosi una netta separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società. Da quanto sopra argomentato discende che, nel caso oggetto di esame del Consigliere Manna, che in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale "Sorriso" ha promosso un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la condanna dell'Ente comunale al pagamento di somme per il collocamento ed i servizi di assistenza ai minori extracomunitari non accompagnati soggetti a tutela, a sommo avviso della scrivente, non possa ritenersi sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, della L. R. n. 31/1986, non potendo estendersi la nozione tecnica di parte di un procedimento civile o amministrativo alla persona fisica del titolare della rappresentanza organica di un soggetto (nella specie: cooperativa sociale) dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta."*

**CONSIDERATO** che l'organo consiliare nella seduta del 17 ottobre u.s. non ha approvato alcun ritiro o modifica del testo della proposta di deliberazione trasmessa il 13/10/2022, prot. n. 40129, posto che è venuto a mancare il numero legale

**RILEVATO** che non è mai stato approvato alcun atto di indirizzo in merito ad eventuale rinvio o modifica della predetta proposta e che successivamente nella seduta del 09/11/2022, di rinvio della seduta del 08/11/2022, è stata approvata una mozione d'ordine avente come oggetto: "In relazione alla "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: VALUTAZIONI PARERI E DECISIONI SULLA SUSSISTENZA DI PRESUNTA SITUAZIONE INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.10 E 14 L.R. N. 31/1986 E SS.MM.II." Pervenuta giusta nota prot. n. 40129 del 13/10/2022 presentata dalla P.O. n. 1 D.ssa M.G. Cigna inserita nell'Odg aggiuntivo del Consiglio Comunale del 08/11/2022 e in discussione in data odierna 09/11/2022 così come da regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale", con la quale si chiede una riformulazione della proposta

## PROPONE

**CONSIDERATA** la nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 34846 del 08/09/2022, con la quale si chiede l'annullamento del procedimento avviato, in riferimento alla "presunta incompatibilità consigliere Federica Manna ai sensi degli artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 ss.mm.ii."

**CONSIDERATO**, altresì, il parere dell'ufficio Avvocatura Comunale che nello specifico "nel caso di lite pendente tra il Comune e il Consigliere comunale, che sta in giudizio non personalmente, ma quale legale rappresentante di una società, la qualità di parte in senso tecnico è riferita alla società e non al suo rappresentante legale e, pertanto, è da escludere la sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui contenuto ricalca quello dell'art. 10, comma 1, n. 4 della L.R. n. 31/1986. Tale conclusione non muta nel caso, come quello oggetto di esame, di lite pendente tra il comune e il consigliere che è socio e legale rappresentante di una cooperativa sociale." Ed ancora "Ricordiamo a noi stessi che alle cooperative sociali si applica la normativa delle cooperative e, quindi, anche quella delle altre società di capitali e, pertanto, godono di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta e per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.), così realizzandosi una netta separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società. Da quanto sopra argomentato discende che, nel caso oggetto di esame del Consigliere Manna, che in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale "Sorriso" ha promosso un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la condanna dell'Ente comunale al pagamento di somme per il collocamento ed i servizi di assistenza ai minori extracomunitari non accompagnati soggetti a tutela, a sommo avviso della scrivente, non possa ritenersi sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, della L. R. n. 31/1986, non potendo estendersi la nozione tecnica di parte di un procedimento civile o amministrativo alla persona fisica del titolare della rappresentanza organica di un soggetto (nella specie: cooperativa sociale) dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta."

**PRENDERE ATTO** di quanto espresso in premessa

**DELIBERARE**, alla luce dei pareri espressi dal Segretario Generale, dall'Avvocatura Comunale, nonché della parieristica ministeriale, in merito alla incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale da parte della Dott.ssa Federica Manna ai sensi degli artt. 10 e 14 L.r. n. 31/1986 ss.mm.ii.

18 NOV. 2022

Il Responsabile della P.O.1 AA.GG  
Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

18 NOV. 2022


Il Responsabile della P.O.1 AA.GG  
Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cigna

In ordine alla regolarità contabile

NON DUVUTO

18-11-2022

Il Dirigente dei Servizi Finanziari P.O.3  
Dott.<sup>ssa</sup> Carmela Meli





## I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*Nominata Giusto Decreto del Presidente n. 1 del 29/12/2021*

*(AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – BILANCIO, FINANZE E POLITICHE FINANZIARIE –  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA – PATRIMONIO COMUNALE)*

Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **“Incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14, L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.”**, presentata dal Responsabile P.O. n. 1 AA.GG., Dott.ssa M. Cigna.

**Stralcio del Verbale n. 17 del 28 Novembre 2022**

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Novembre, nella Sala Sactta sita al primo piano degli Uffici Comunali di via Cesare Battisti, a seguito di regolare convocazione di cui alla nota prot. n. 46072 del 24/11/2022, per le ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 16:30 dello stesso giorno, in seconda convocazione, si è riunita la Prima Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente

### *Ordine del Giorno*


- 1) Approvazione verbale seduta del 23 Giugno 2022 n.12;
- 2) Approvazione verbale seduta del 14 Ottobre 2022 n.15;
- 3) Approvazione verbale seduta del 04 Novembre 2022 n.16;
- 4) Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare avente per oggetto: **“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2022, ai sensi dell'art. 250, comma 2 TUEL” - Trasferimenti percorsi turistici, Sistema integrato all'educazione, Fornitura gratuita libri di testo, Scuole sicure**, presentata dal Responsabile della P.O. n. 3 - Servizi Finanziari, Dott.ssa Carmela Meli.
- 5) Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare avente per oggetto: **“Incompatibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14, L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.”**, presentata dal Responsabile P.O. n. 1 AA.GG., Dott.ssa M. Cigna.

In merito al

### 5° PUNTO ALL'O.D.G.

La Commissione procede alla votazione. per appello nominale, secondo il seguente ordine:

	COMPONENTI	QUALITÀ'	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	<b>CIPOLLINA Marcello</b>	Presidente	X		
2	<b>CUVA Angelo</b>	Vice Presidente			X
3	<b>CILIA Gianluca</b>	Componente			X D.V.
4	<b>DI FAZIO Giangaspere</b>	Componente			X D.V.
5	<b>FERRARO Rossella</b>	Componente	X		
6	<b>LO GIUDICE Giuseppe</b>	Componente			X
7	<b>MARCHESE RAGONA Liliana</b>	Componente			X D.V.
8	<b>MURATORE Anna</b>	Componente			X
9	<b>MURATORE Massimo</b>	Componente		ASSENTE	



**Nella dichiarazione di voto il Componente Cilia afferma: "Si chiedono:**

- Chiarimenti aggiuntivi al fine di poter farci un'idea più concreta e sarebbe opportuno essere in possesso di tutta la documentazione del caso;
- Quando è maturato questo credito con l'Ente;
- Prima di questo decreto ingiuntivo vi erano richieste precedenti alla data del 04/02/2022?
- Come mai l'Ufficio Legale dal momento della notifica ha impiegato circa tre mesi (29/04/2022) per sottoporre la proposta di determinazione all'Amministrazione?;
- Il rapporto del nostro Ente con la Cooperativa a quale epoca risale?;
- Quando è nato il contenzioso ovvero si chiede sapere la data esatta e soprattutto la data a cui fa carico il rappresentante legale;
- La composizione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Alla luce di quanto esposto, **mi astengo**, e ritengo che questo Punto all'O.D.G. debba essere rinviato.

**Nella dichiarazione di voto il Componente Di Fazio afferma:** "Condivido in gran parte gli interventi dei Componenti Cilia e Lo Giudice, pertanto, mi astengo, in quanto ritengo di dover approfondire l'argomento in Consiglio Comunale, auspicando la presenza dell'Ufficio Avvocatura.

**Nella dichiarazione di voto il Componente Marchese Ragona afferma:** "Mi astengo perchè non è ancora chiara la proposta presentata dalla Responsabile Affari Generali P. O. n. 1, Dott. Cigna, in quanto non sono ben articolati i punti enucleati nella mozione presentata nell'ultimo Consiglio Comunale".

**La Commissione**, accertato il risultato della votazione che registra

PRESENTI	<u>N. 8</u>
VOTI CONTRARI	N. -
VOTI FAVOREVOLI	<u>N. 2</u>
VOTI ASTENUTI	<u>N. 6</u>

**Esprime parere NON FAVOREVOLE** alla proposta di cui al Quinto Punto all'O.D.G.

IL SEGRETARIO DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE


(Luigi Di Rocco)



IL PRESIDENTE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Marcello Cipollini)







**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

\*\*\*\*\*  
C.so Umberto I n° 59  
tel 0922 - 734209

AVVOCATURA COMUNALE

Li, 22/08/2022 PROT. N. 32720

referimento note prot. n. 26005/2022  
MIRCAI N.

Canicattì, 19/08/2022

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

e, p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto "Preso atto e valutazione memorie difensive - presunta situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii." - Richiesta parere all'Ufficio Avvocatura - Seduta di Consiglio Comunale del 27 giugno scorso - **RISCONTRO**

In relazione alla pratica in oggetto, nel riscontrare la nota prot. n. 26005/2022 del Segretario Generale, con cui ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento dell'Avvocatura comunale, si è chiesto all'Avvocatura comunale di esprimere un parere "in merito alla proposta di deliberazione in oggetto emarginata, con particolare riferimento alla valutazione giuridica delle memorie presentate dal legale del Consigliere Manna, acquisite al prot. n. 24191 del 16/06/2022", con la presente si significa quanto segue:

Con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 30/2022, avente ad oggetto "Contestazione presunta situazione incompatibilità - art. 10 e 14, L. R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.", è stato deliberato di approvare la proposta "di procedere alla contestazione al Consigliere comunale Manna Federica, ai sensi degli artt. 10 e 14 della L.R. n. 31/1986, della presunta condizione di incompatibilità a ricoprire l'incarico, consistente nell'ipotesi di lite pendente nei confronti del Comune di Canicattì, a seguito del ricorso avanzato ex art. 702-bis c.p.c., R.G. n. 15/2022, assunto al prot. 4787/2022, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sorriso".

Cod. Fiscale e P.IVA 00179660940

Sito web istituzionale: [www.comune.canicatti.ag.it](http://www.comune.canicatti.ag.it) - PEC: [protocollu@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:protocollu@pec.comune.canicatti.ag.it)  
[avvocato.vai.cara@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:avvocato.vai.cara@pec.comune.canicatti.ag.it) - [lvaccaro@comune.canicatti.ag.it](mailto:lvaccaro@comune.canicatti.ag.it)



In riscontro alla nota prot. n. 22825/2022 del Presidente del Consiglio comunale di contestazione della situazione di presunta incompatibilità il Consigliere comunale Federica Manna, per il tramite del proprio difensore, ha fatto pervenire delle osservazioni scritte, ai sensi degli artt. 69, comma 2 T.U.E.L. E 14, comma 4 L.R. n. 31/1986, con le quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento ex artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 instaurato nei suoi confronti, ritenendo non sussistente nella presente fattispecie la contestata situazione di presunta incompatibilità.

Nelle osservazioni presentate dal Consigliere Manna, si richiamano alcuni pareri espressi dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla esatta interpretazione dell'art. 63, comma 1, n. 4) del D.Lgs. n. 267/2000, che sostanzialmente ricalca la disposizione regionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, L. R. n. 31/1986.

Nei predetti pareri il Ministero dell'Interno, per l'ipotesi di lite pendente tra il Consigliere comunale, nella qualità di legale rappresentante di una società, e il Comune, ha escluso la sussistenza della situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4) del D.Lgs. n. 267/2000, richiamando le considerazioni espresse nella sentenza n. 240 del 2 luglio 2008 della Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui *"non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa"*.

Nello specifico, la Corte di Appello di Firenze doveva pronunciarsi sull'appello proposto da un consigliere comunale avverso la sentenza del Tribunale di Siena che, interpretando estensivamente la causa di incompatibilità per lite pendente, l'aveva ritenuta sussistente nel caso di lite contro il Comune promossa da un Consigliere, non in proprio, ma quale amministratore di una società.

La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto non corretta l'interpretazione estensiva della causa di incompatibilità fatta propria dal giudice di primo grado, *"sia perché le norme che restringono il diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione, sia in base ad una interpretazione sistematica dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che, per individuare i destinatari delle ipotesi di incompatibilità previste al numero 2), si riferisce espressamente ai soggetti titolari di poteri di rappresentanza («colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti»), mentre per identificare i destinatari della causa di incompatibilità prevista al numero 4) si limita ad indicare, senza alcun riferimento a soggetti titolari di poteri di rappresentanza, «colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo»".*

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2008, di cui sopra, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale ha sviluppato delle argomentazioni che sono a favore di una interpretazione restrittiva delle causa di incompatibilità previste

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Siti web istituzionali: [www.comune.canicatti.ag.it](http://www.comune.canicatti.ag.it) - PEC: [proto-call@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:proto-call@pec.comune.canicatti.ag.it)  
[avvocato.vocatori@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:avvocato.vocatori@pec.comune.canicatti.ag.it) - [lviccaro@comune.canicatti.ag.it](mailto:lviccaro@comune.canicatti.ag.it)

dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante il carattere eccezionale di tale normativa che va ad incidere sul diritto di elettorato passivo.

In effetti, le poche pronunce rinvenute in materia, sono orientate nel senso di escludere una interpretazione estensiva e analogica delle norme sulle cause di incompatibilità, con la conseguenza che la nozione di parte, di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il cui contenuto è analogo all'art. 10, comma 1, n. 4 della L.R. n. 31/1986), deve essere intesa in senso tecnico e processualistico, laddove si afferma che *"Le parti del processo - anche in assenza di una espressa definizione legislativa del concetto di "parte" - sono infatti, pressoché univocamente individuate, in dottrina e giurisprudenza, in quei soggetti (attore, convenuto, interveniente volontario o coatto), i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda; costituzione nel processo), assumono, appunto, quella qualità e la conseguente titolarità all'esercizio di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali gli stessi soggetti sono destinatari immediati, a prescindere dalla effettiva titolarità del diritto o rapporto giuridico sostanziale controverso e quindi dall'esito della lite. [...] Il concetto tecnico di "parte" del giudizio ha portata, quindi, essenzialmente processuale e non è, pertanto, riferibile (in chiave sostanzialistica) alla diversa figura del soggetto "interessato all'esito della lite" per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene (cfr. Cass. 1971 n. 2024)"* (in questo senso: Cass. Civ. Sez. I 19/05/2001 n. 6880).

Alla luce di tale orientamento, nel caso di lite pendente tra il Comune e il Consigliere comunale, che sta in giudizio non personalmente, ma quale legale rappresentante di una società, la qualità di parte in senso tecnico è riferita alla società e non al suo rappresentante legale e, pertanto, è da escludere la sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui contenuto ricalca quello dell'art. 10, comma 1, n. 4 della L.R. n. 31/1986.

Tale conclusione non muta nel caso, come quello oggetto di esame, di lite pendente tra il comune e il consigliere che è socio e legale rappresentante di una cooperativa sociale.

Ricordiamo a noi stessi che alle cooperative sociali si applica la normativa delle cooperative e, quindi, anche quella delle altre società di capitali e, pertanto, godono di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta e per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.), così realizzandosi una netta separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società.

Da quanto sopra argomentato discende che, nel caso oggetto di esame del Consigliere Manna, che in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale "Sorriso" ha promosso un ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* per ottenere la condanna dell'Ente comunale al pagamento di somme per il collocamento ed i servizi di assistenza ai minori extracomunitari non accompagnati soggetti a tutela, a sommo avviso della scrivente, non possa ritenersi sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente, di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, della L. R. n. 31/1986, non potendo estendersi la nozione tecnica di parte di un procedimento civile

Cod. Fiscale e P.IVA 00179660840


Sito web istituzionale: [www.comune.canicatti.ag.it](http://www.comune.canicatti.ag.it) - PEC: [protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it)  
[avvocato@pec.comune.canicatti.ag.it](mailto:avvocato@pec.comune.canicatti.ag.it) - [luccuzzi@comune.canicatti.ag.it](mailto:luccuzzi@comune.canicatti.ag.it)



o amministrativo alla persona fisica del titolare della rappresentanza organica di un soggetto (nella specie: cooperativa sociale) dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Avvocatura Comunale

Avv. Loredana Vaccaro



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loredana Vaccaro', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AVVOCATURA COMUNALE' and 'COMUNE CUNICATTI'.

Cod. Fiscale e P.IVA 00179660810

Sito web istituzionale: [www.comune.cunicatti.ag.it](http://www.comune.cunicatti.ag.it) - PEC: [protocollo@pec.comune.cunicatti.ag.it](mailto:protocollo@pec.comune.cunicatti.ag.it)  
[avvocato.vaccaro@pec.comune.cunicatti.ag.it](mailto:avvocato.vaccaro@pec.comune.cunicatti.ag.it) - [L.vaccaro@comune.cunicatti.ag.it](mailto:L.vaccaro@comune.cunicatti.ag.it)



STUDIO LEGALE  
BARBAGALLO  
Avv. Rosario Barbagallo  
Avv. Selenia Barbagallo  
Via Cartesio, 8 – 92024 CANICATTI' (AG)

Canicattì (AG), 15 giugno 2022

Trasmissione a mezzo pec: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

presidenteconsiglio@comune.canicatti.ag.it;  
presidenza.consiglio@pec.comune.canicatti.ag.it

direzione.generale@pec.comune.canicatti.ag.it;  
c.chirieleison@comune.canicatti.ag.it

gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it

a.carrubba@comune.canicatti.ag.it

l.vaccaro@comune.canicatti.ag.it

Spett.le  
Ufficio di Presidenza del  
Consiglio Comunale di  
Canicattì  
Prof. Domenico Licata

Preg.ma Signora  
Segretario Comunale  
Comune di Canicattì  
Dott.ssa Cinzia Chirieleison

e p.c. Preg.mo Signor  
Sindaco del Comune di  
Canicattì  
Rag. Vincenzo Corbo

e p.c. Spett.le  
Ufficio Direzione I  
Affari Generali  
Comune di Canicattì  
dott.ssa Angela Carrubba

e p.c. Spett.le  
Ufficio Avvocatura  
Comune di Canicattì  
Avv. Loredana Vaccaro

**Oggetto: Contestazione presunta situazione incompatibilità ex artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. al Consigliere Comunale Signora dott.ssa Federica MANNA - Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Canicattì (AG) del 06 giugno 2022 n. 30.**

**MEMORIA ED OSSERVAZIONI EX ART. 69 COMMA 2 T.U.E.L. E ART. 14 COMMA 4  
L.R. N. 31/1986  
anche ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241**

Preg.mi Signori Consiglieri Comunali,

il sottoscritto Avvocato Rosario Barbagallo, del foro di Agrigento, con studio in Canicattì (AG), in via Cartesio n. 8, (

), indirizzo ---  
scrive la presente a nome, per conto e nell'interesse  
del Consigliere Comunale Signora Dottoressa Federica MANNA (nata a

1

...ente in Canicatti (AG) nella ...  
(...), destinataria della contestazione in oggetto, che pure sottoscrive la presente, per esporre quanto segue.

Con delibera del 06 giugno 2022 n. 30 (notificata dall'Ufficio Staff Presidenza Consiglio a mezzo pec il 07.06.2022, prot. n. 22825) il Consiglio Comunale del Comune di Canicatti (AG) ha contestato al Consigliere Comunale dott.ssa Federica MANNA una presunta incompatibilità a rivestire la carica di Consigliere Comunale ai sensi degli artt. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. in considerazione della pendenza di una lite instaurata dallo stesso Consigliere Comunale, **in qualità di legale rappresentante della “Cooperativa Sociale Sorriso”**, nei confronti del Comune di Canicatti, in un procedimento civile avanti il Tribunale Ordinario di Agrigento, identificato nel ricorso avanzato ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. n. 15/2022 assunto al prot. 4787/2022 – iscritto al Ruolo il 04.01.2022).

In realtà, come si avrà cura di rappresentare con la presente memoria - avanzata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 69 del D.lgs. n. 276/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore - nel caso di specie, nei confronti della dott.ssa MANNA, non sussiste la contestata causa di incompatibilità.

\*\*\*\*\*

In primo luogo, prima di procedere nell'esposizione dei motivi a sostegno dell'esclusione dell'incompatibilità per il Consigliere Comunale, si vuole rappresentare - per mere esigenze di giustizia e difesa - la circostanza per cui l'*iter* seguito nel corso del Consiglio Comunale del 06.06.2022 (prima seduta il 30.05.2022), che ha riguardato la presente contestazione in capo al Consigliere Comunale Signora dottoressa Federica MANNA, è stato caratterizzato da “*incertezza e confusione*” trapelata tra le altre cose, anche dalle dichiarazioni e dagli interventi resi da quasi la totalità dei Consiglieri Comunali presenti alla seduta consiliare.

Ed invero, la discussione (*rectius* votazione) di un ordine del giorno di tale importanza avrebbe dovuto essere, a giudizio di chi scrive, accompagnata da una corretta, approfondita e accurata relazione per permettere in primo luogo ai Consiglieri Comunali tutti di esprimere la propria posizione e votare la contestazione nei confronti della dott.ssa MANNA con la giusta conoscenza dei fatti.

Preme sottolineare la circostanza per cui, nel corso della trattazione dell'ordine del giorno, diversi Consiglieri hanno più volte richiesto all'unico soggetto in quel momento “competente”

2

(il Segretario Comunale, dott.ssa Cinzia CHIRIELESON) di fornire, in merito ad una situazione prettamente tecnico-giuridico, dei chiarimenti sotto forma di pareri anche attraverso l'Ufficio Avvocatura del Comune di Canicatti.

Tuttavia, le richieste avanzate dai Consiglieri non trovavano riscontro stante la riferita impossibilità per l'Ufficio Avvocatura di fornire pareri in merito.

In tal senso fondamentale è risultato un intervento, e la conseguente replica, avvenuto nel corso del Consiglio Comunale del 06.06.2022 tra il Consigliere Comunale Giuseppe LO GIUDICE e il Segretario Comunale dott.ssa Cinzia CHIRIELESON.

A specifica richiesta del Consigliere Comunale LO GIUDICE di ottenere un parere da parte del competente Ufficio Legale in merito alla delicata questione trattata, il Segretario Comunale espressamente ha dichiarato che: “non sussistono i pareri dell'Ufficio Avvocatura su una proposta istruita dall'area competente... il parere è di regolarità tecnico e contabile...non c'è un parere, il parere ripeto previsto dalla legge è di regolarità tecnico e contabile che sono stati regolarmente espressi [...]” (cfr. diretta consiglio comunale 06/06/2022 - minuto 2:52:48 e ss.). Ebbene, seppur in parte appare corretto quanto riferito dal Segretario Comunale, non può tacersi che sarebbe stato opportuno e possibile rendere i chiesti chiarimenti.

Invero, si rammenta in detta sede che facoltà del Consiglio e dei suoi organi, tra cui il Segretario Comunale, è quella di poter richiedere dei pareri ai diversi Enti del nostro Paese tra i quali si ricordino, per mere esigenze espositive, i pareri del Ministero dell'Interno, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e così via.

Ebbene, nonostante i dubbi, le incertezze e le continue richieste di chiarimenti giunti da quasi la totalità dei Consiglieri presenti, nessuna richiesta di parere è stata trasmessa agli Enti preposti ne, tantomeno, è stata riferita la possibilità di poter fare uso di tale strumento; erroneamente si è solo riferito che nessun parere poteva essere fornito.

Ed ancora, non può non essere evidenziata in detta sede l'assenza nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 06.06.2022 (e alla precedente seduta del 30.05.2022) della dott.ssa Angela CARRUBBA, Responsabile P.O. n. 1 Dir. 1 AA.GG. “ad interim” firmataria e proponente della proposta di deliberazione della contestazione.

Ebbene, la presenza della dott.ssa CARRUBBA avrebbe permesso ai Consiglieri Comunali di colmare le proprie (giustificate) lacune informative in ordine ad una proposta connotata da tecnicismi e procedure del tutto “eccezionali”.

Chiarificatrici, ma non esaustivi, sono stati i numerosi interventi nel corso della seduta consiliare effettuati dal Segretario Comunale dott.ssa Cinzia CHIRIELESON che, più volte, ha letto e “interpretato” il dettato normativo di riferimento.

La dott.ssa CHIRIELESON, correttamente, più volte ha rappresentato ai Consiglieri presenti che la situazione della dott.ssa MANNA attiene ad una ipotesi di “incompatibilità” e non di “ineleggibilità” (situazione che avrebbe determinato altre e differenti conseguenze).

Preme in detta sede ricordare, infine, per mero scrupolo difensivo, che al Consigliere Comunale al quale sia stata attribuita ingiustamente una causa di incompatibilità inesistente, facendo sfumare la possibilità di esercitare il suo mandato elettivo, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale (cfr. Cass. Civ., Sez. I 25 gennaio 2018 n.1906).

\*\*\*\*\*

Entrando nel merito della contestazione circa la presunta incompatibilità del Consigliere Comunale, sig.ra dott.ssa Federica MANNA, facendo uso degli strumenti forniti dal legislatore nazionale (osservazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della contestazione), si cercherà di fare chiarezza ed eliminare definitivamente le oscurità derivanti dall’incertezza di un *iter* complesso e, a tratti, straordinario.

Invero, l’art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986 rubricato genericamente “*incompatibilità*” prevede espressamente che:

*“Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:*

*4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune”.*

Dunque, in presenza di una “lite pendente” viene in rilievo l’art. 14 della suddetta legge, rubricato “*termini e procedure*”, il quale articolo prevede che:

*“quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.*

*Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità”.*

Dunque, analizzando nel dettaglio la contestazione in oggetto, chi scrive cercherà di rappresentare i passaggi giuridici e procedurali che hanno interessato il Consigliere MANNA fornendo idonei elementi che permettono di escludere ogni forma di responsabilità in capo alla stessa.

**L'equivoco che ha condotto alle vicende di cui si discute ha origine dall'errata qualificazione della MANNA come “Parte” rispetto al procedimento attenzionato.**

**Va fin da subito precisato che, da un punto di vista strettamente formale, è infatti “Parte” di un procedimento colui o colei rispetto al quale si produrranno gli effetti della sentenza che quel processo andrà a decidere e, nel caso contestato al Consigliere Comunale MANNA, gli eventuali effetti della sentenza ricadranno sulla Cooperativa Sociale “Sorriso” di cui essa risulta semplicemente la “Legale Rappresentante *pro tempore*”.**

Nessun interesse personale persegue il Consigliere Comunale MANNA rispetto al procedimento introdotto invero nell'esclusivo interesse della Cooperativa Sociale.

Ed infatti, la contestazione sollevata nei confronti del Consigliere Comunale Federica MANNA, è stata ancorata all'esistenza di un ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Agrigento (R.G. n. 15/2022 assunto al prot. 4787/2022 – iscritto al Ruolo il 04.01.2022) proposto contro il Comune di Canicatti **non dalla dottoressa Federica MANNA personalmente, ma dalla COOPERATIVA SOCIALE “SORRISO” di cui il Consigliere Comunale MANNA è Rappresentante Legale.**

Il Consigliere MANNA, come sopra affermato, nella qualità di Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale “Sorriso” (società cooperativa attiva dal 2015) ha adito la competente Autorità Giudiziaria Agrigentina al solo fine di tutelare, attraverso il legittimo strumento giudiziario del ricorso, l'ingente credito vantato dalla Cooperativa Sociale “Sorriso”.

La Cooperativa, da anni presente nel territorio agrigentino, al fine di raggiungere gli obiettivi del proprio oggetto sociale (fine mutualistico e privo di scopo lucrativo) ha svolto, e continua - in parte - ancora ad oggi a svolgere diversi servizi che variano dall'assistenza domiciliare in favore di anziani, minori, inabili alla gestione delle emergenze dei flussi migratori con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati che dai territori africani dilaniati da guerre, carestie persecuzioni, giungono in Italia in cerca di un futuro migliore.

In particolare, ed è qui che sorge il credito della Cooperativa Sociale Sorriso, dal 2015 al 2019 presso la struttura di Canicattì la Cooperativa ha offerto il collocamento di urgenza (ed il mantenimento a seguito di provvedimento dell'A.G.) ai minori non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale.

La Cooperativa, dunque, è subentrata nello svolgimento delle funzioni socio-assistenziali attribuite al Comune che – in virtù di un obbligo di legge – è tenuto ad erogare le prestazioni in favore dei minori extracomunitari, mediante pagamento di retta giornaliera il cui importo è determinato con Decreto Assessoriale.

In base alla vigente legislazione in materia, i Comuni sono titolari delle funzioni socio-assistenziali in quanto non espressamente attribuite alla Regione o ad altri Enti, così come stabilisce espressamente l'art. 16 della L.R. n. 22/1986 e l'art. 6 della L. 328/2000, sicché per i minori extracomunitari non accompagnati che fanno ingresso nel territorio nazionale, per i quali sia disposto il ricovero presso case alloggio e/o Istituti, i Comuni sono tenuti ad erogare le prestazioni in favore dei medesimi, mediante pagamento di retta giornaliera.

Con la legge 08.11.2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" sono state ribadite le finalità della normativa in materia, confermando l'obbligo dei comuni di provvedere all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, con oneri esclusivamente a loro carico.

Il maturarsi dell'ingente credito, senza che il Comune di Canicattì adempiesse con quanto dovuto, ha determinato la volontà della Cooperativa Sociale "Sorriso" di adire le competenti Autorità Giudiziarie per vedere accertato e riconosciuto il proprio credito utile, ovviamente, per l'esistenza della stessa Cooperativa.

La Cooperativa Sociale "Sorriso" (ricordiamo avente forma giuridica di "società cooperativa"), dunque, decide di adire il Tribunale Ordinario di Agrigento e lo fa, per ovvi motivi procedurali, per il tramite del proprio Rappresentante Legale (la dott.ssa Federica MANNA) **il quale, pertanto, agisce come legale rappresentante (avente la rappresentanza processuale) di un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla stessa.**

Il procedimento innanzi il Tribunale di Agrigento, vede la dott.ssa MANNA agire non come ricorrente in proprio e per la tutela di un interesse privato o di un diritto personale legato alla propria sfera patrimoniale ma come legale rappresentante della Cooperativa.

Ebbene, il contenzioso, secondo quanto si legge nella deliberazione consiliare di contestazione integrerebbe la causa di incompatibilità prevista dall'art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986 a norma del quale *"non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:*

*4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune..."*.

Tuttavia, ed è qui l'errore in cui è incorso dapprima l'Ufficio Avvocatura del Comune di Canicatti e successivamente la dott.ssa CARRUBBA (Responsabile P.O. n. 1 Dir. I AA.GG. *"ad interim"* firmataria e proponente della proposta di deliberazione della contestazione), in quanto la posizione del Consigliere Comunale, dott.ssa Federica MANNA, nel giudizio promosso dalla Cooperativa Sociale "Sorriso" innanzi al Tribunale di Agrigento, non integra alcuna posizione di incompatibilità.

Sul punto si rappresenta che in innumerevoli occasioni, la giurisprudenza, il Ministero degli Interni, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l'Assessorato Regionale, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana si sono espressi in ordine a casi pressoché identici a quello attinente alla dott.ssa MANNA convergendo ogni volta verso un giudizio favorevole volto ad escludere ogni forma di incompatibilità.

In tutte le pronunce, sia giurisdizionali che amministrative con le risposte ai vari pareri, si è chiarito che la nozione di "parte", presupposto di declaratoria di incompatibilità dell'eletto, va inteso in senso tecnico, riguardando esclusivamente i soggetti eletti, persone fisiche, che siano parti processuali in un contenzioso avverso l'Ente territoriale.

Chiarificatrice sul punto risulta essere la vicenda giudiziaria del 2006 che ha interessato la Corte di Appello di Firenze la quale, con ordinanza del 14 febbraio 2006, aveva ritenuto che la disposizione di cui l'art. 63 comma 1 punto 4 del T.U.E.L. (identica situazione contestata oggi al Consigliere MANNA con l'art. 10 n. 4 della L.R. n. 31/1986) fosse passibile di censura costituzionale nella parte in cui non estende la causa di incompatibilità (rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale) anche ai legali rappresentanti e amministratori di Società in lite con l'Ente comunale.

La questione di legittimità costituzionale così sollevata è stata giudicata inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2008 n. 240 con la seguente motivazione: *"è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1 n.4), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce, tra l'altro, che <<non può ricoprire la carica di sindaco,*

*presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia>>, censurato in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui <<non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente prevista dalla norma stessa>>. Il rimettente sollecita, infatti, una pronuncia additiva che, in senso inverso rispetto all'evoluzione normativa – che, con riferimento alla causa di incompatibilità degli amministratori locali per lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo –, abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione della incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale" (sent. n. 160/1997; ord. Nn. 185 e 333 del 2007).*

In conseguenza di ciò, il Giudice remittente (la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 23 settembre 2009 n. 263), ha stabilito che: *"in tema di limiti all'elettorato passivo, l'art. 63 d.lgs. n. 267 del 2000, indica i casi di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Suddetta disposizione che va a restringere il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, deve essere di stretta interpretazione.*

*L'incompatibilità prevista nell'art. 63, comma 1, n. 4 non si estende anche alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa".*

A medesime conclusioni (esclusione dell'incompatibilità da parte del Consigliere Comunale amministratore e rappresentante legale di una Società che agisce contro l'Ente) è pervenuto il Ministero dell'Interno "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali" – Ufficio V – di cui si allega copia, secondo cui *"non può ritenersi sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n. 4 del T.U.E.L., in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la Società di cui il Consigliere Comunale in questione è Rappresentante Legale ed Amministratore Unico".*

Oltre al parere espresso dal Ministero dell'interno con la nota sopracitata, questa difesa, unitamente al Consigliere Comunale MANNA, allega alle presenti osservazioni altra

documentazione, caratterizzata principalmente da pareri richiesti dagli organi comunali ad Enti preposti al controllo circa la sussistenza di situazioni analoghe.

Per tali ragioni, si procederà ad allegare - trattandosi di casi analoghi a quelli che stanno interessando il Consigliere Comunale dott.ssa MANNA – il parere del 01.12.2009 emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Nel 2011, a confermare i precedenti orientamenti è ancora una volta il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che in risposta ad una richiesta di parere trasmessa da un Comune Italiano, in un caso analogo a quello oggi posto all'attenzione di codesto Consiglio, dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 2001 secondo cui: *“secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato art. 63, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo”*, giunge ad affermare che: **“nel caso in esame quest'Ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n.4) del T.U.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la Società di cui il Consigliere Comunale in questione è rappresentate legale”**.

I precedenti tutti sin qui riportati mostrano con estrema evidenza come in vicende analoghe a quella che interessa oggi codesto rispettabile Consiglio Comunale, la giurisprudenza e le pronunce più autorevoli abbiano preso chiare posizioni distinguendo il soggetto che agisce personalmente nel rivendicare un proprio diritto o interesse rispetto a colui che invece, agisce in rappresentanza di altri (in questo caso una Cooperativa Sociale) senza ambire ad alcun personale interesse.

Nessuna condotta contraria ai propri doveri può, dunque, muoversi al Consigliere Comunale dott.ssa Federica MANNA che da Legale Rappresentante *pro tempore* della Cooperativa Sociale “Sorriso” ha certamente agito nell'esclusivo interesse di questa e solo di questa, senza voler, con la propria posizione all'interno del Consiglio Comunale canicattinese, ottenere o ambire ad alcun personale beneficio.

Nel pur breve percorso istituzionale svolto, invero la dottoressa MANNA ha sempre agito nel rispetto del Consiglio di cui con grande onore fa parte, avendo cura di perseguire all'interno di questo, gli interessi di quella comunità che con grande partecipazione ha creduto in Lei conoscendone e riconoscendone le grandi doti umane e solidaristiche.

Il Suo impegno da sempre a favore di chi, rispetto alla società, è troppo spesso e tristemente tenuto ai margini rendono l'operato della dottoressa MANNA, tanto in campo politico quanto professionale, ineccepibile e lontano da critiche e accuse che, con tutta evidenza, vorrebbero appigliarsi ad inesistenti interessi personali.

Sicuri di aver sgomberato il campo da ogni equivoco o malinteso burocratico e tecnicistico e certi di trovare nella competenza e professionalità dei componenti codesto spettabile Consiglio Comunale favorevole riscontro a quanto sin qui rappresentato, si confida in un giusto convincimento che consenta alla dottoressa MANNA di poter continuare a svolgere con il grande senso di responsabilità l'impegno solennemente assunto verso la propria comunità, per rispetto della quale si avrà l'obbligo di procedere legalmente laddove dovesse essere ingiustamente negato il diritto ad esercitare legittimamente il proprio mandato.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto esposto nel corpo delle presenti osservazioni redatte ai sensi degli artt. 69 comma 2 T.U.E.L. e 14 comma 4 L.R. n. 31/1986, con la presente si chiede l'archiviazione del procedimento *ex art. 10 e 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii.* instaurato nei confronti del Consigliere Comunale Signora Dottoressa Federica Manna.

Con ossequio

Si allega:

- *All. 1 comunicazione contestazione presunta incompatibilità notificata a mezzo pec il 07.06.2022;*
- *All. 2 parere Ministero dell'Interno "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali" – Ufficio V;*
- *All. 3 parere del 01.12.2009 emesso dal "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali";*
- *All. 4 parere del 12.04.2011 emesso dal "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali".*

Il Consigliere Comunale  
Dottoressa Federica Manna

Avvocato Rosario Barbagallo

Firmato digitalmente da  
**Rosario BARBAGALLO**

CN = Rosario BARBAGALLO  
C = IT

10

Fax:

PEC: [seleniabarbagallo@avvocatiagrigento.it](mailto:seleniabarbagallo@avvocatiagrigento.it) - [rosariobarbagallo@avvocatiagrigento.it](mailto:rosariobarbagallo@avvocatiagrigento.it)

Email:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

Class. n. 15900/TU/00/63

Roma, (data del protocollo)

Alla Prefettura-Ufficio  
Territoriale del Governo di **GENOVA**  
(rif. nota del 26/06/2019)

**Oggetto: Richiesta parere in ordine alla contestata incompatibilità alla carica di consigliere comunale del sig. Roberto Aloia presso il comune di Uscio (GE).**

Con la nota di cui all'oggetto, che si allega in copia, il sig. Roberto Aloia, consigliere comunale di Uscio, chiede l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza, nei suoi confronti, della causa di incompatibilità positivizzata dall'articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, contestata dal consiglio comunale con deliberazione dell'11 giugno 2019.

Più precisamente, nella nota sopra citata, il consigliere interessato precisa di essere legale rappresentante ed amministratore unico della Società Colle Ecologico S.r.l., nei confronti della quale, come si legge nella deliberazione consiliare allegata, è attualmente pendente una lite dinanzi al Tribunale di Genova che vede come controparte il comune di Uscio.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, dispone testualmente che "*Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia [...]*".

Il predetto articolo enuncia una causa di incompatibilità, detta anche "incompatibilità di interessi", la cui ratio è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano all'esercizio della relativa funzione soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità; l'amministratore, infatti, come specificato anche dalla giurisprudenza, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell'ente (cfr. Corte Cost., sent. 24 giugno 2003, n. 220; *Id.*, 20 febbraio 1997, n. 44; v., anche, Cass. Civ., sez. I, sent. 4 maggio 2002, n. 6426).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

Ciò precisato, si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di "parte" cui si riferisce il menzionato articolo 63, comma 1, n. 4), del D.lgs. n. 267/2000, assume carattere "tecnico", ossia è da intendersi alla parte in senso processualistico, onde occorre la pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente una lite potenziale o un contrasto, potenziale o reale, di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ., sez. I, sent. 12 febbraio 2008, n. 3384; *Id.*, sent. 24 febbraio 2005, n. 3904; *Id.*, sent. 19 maggio 2001, n. 6880). La "lite", invece, deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti, che, dunque, debbono risultare contrapposte. Per "lite pendente", quindi, deve intendersi la "pendenza" di un'effettiva controversia giudiziaria, non bastando, come detto, una lite potenziale o un mero contrasto di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 3384/2008 e 3904/2005 *supra cit.*). Ancora, al fine di ritenere sussistente la "lite pendente", non è sufficiente la semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo (in questi termini Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335).

Secondo il costante insegnamento del Giudice delle Leggi, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge, che può limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica (v. Corte Cost., n. 44/1997 *supra cit.*; v. anche Cass. Civ., sez. I, n. 28504 del 22 dicembre 2011).

Orbene, nel caso in esame, come già evidenziato da questo Ministero in precedenti pareri, e come prospettato anche dall'istante, non può ritenersi sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.O.E.L., in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è rappresentante legale ed amministratore unico.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni espresse nella sentenza n. 240 del 2 luglio 2008 della Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, n. 4, in occasione di una questione in parte analoga a quella posta all'attenzione di questo Ufficio, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio, ma quale amministratore di due società di diritto privato.

In tale occasione, la Consulta ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata, atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo il Giudice delle Leggi è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 263 del 23 settembre 2009, ha quindi deciso che: *"In tema di limiti all'elettorato passivo, l'art. 63 d.lg. n. 267 del 2000, indica i casi di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Suddetta disposizione che va a restringere il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, deve essere di stretta interpretazione. L'incompatibilità prevista nell'art. 63, comma 1, n. 4 non si estende anche alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che nella fattispecie in esame non sussista la causa ostativa di cui all'art. 63, comma 1, n. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Nelle considerazioni che precedono è l'avviso di questo Ministero, che pregasi portare a conoscenza del Comune interessato.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta  
*Carmen Perrotta*

PC

⊕



## PRESUNTA INCOMPATIBILITA' EX ART. 63 COMMA 1, N. 4 TUOEL LITE PENDENTE.

### Territorio e autonomie locali

📅 12 Aprile 2011

### Categoria

12.01.04 Incompatibilità

### Sintesi/Massima

NON SUSSISTE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ART 63 COMMA 1, N.4 TUOEL QUANDO L'AMMINISTRATORE NON E' PARTE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO CON IL COMUNE, MA LO E' LA SOCIETA' DI CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE E' RAPPRESENTANTE LEGALE.

### Testo

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 12/04/2011

OGGETTO: Comune di ..... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma1, n.4 del d.lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di ....., con la nota n.2011/18122 del 31 marzo u.s., che si allega in copia, ha formulato un quesito in merito alla sussistenza della causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che, in qualità di legale rappresentante p.t. della Società Consorzio ..... s.r.l., ha notificato all'Agenzia del Demanio, alla Regione Veneto ed al comune di ..... un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del calcolo degli indici di rivalutazione dei canoni demaniali operati a far data dall'1/01/1998 con la conseguente condanna alla restituzione dei canoni delle concessioni dell'arenile e dell'imposta regionale versati per gli anni 2007 e 2008; tale contenzioso si è concluso con sentenza del Tribunale di Venezia del 21/01/2011.

Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666). Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto: solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).

Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è rappresentante legale.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di

Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63 , comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio, ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4, del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Per completezza si significa che il comune di ....., in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, potrà eventualmente esaminare la questione sotto il profilo dell'art.63, comma 1, n.1) o n.2), del d.lgs. n.267/2000, sulla base degli atti in possesso. Nei termini sopra esposti è l'avviso di questo Ministero che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.

## PRESUNTA INCOMPATIBILITA' ART 63 T, COMMA 1, N.4 TUOEL P CONSIGLIERE COMUNALE. (LITE PENDENTE)

**Territorio e autonomie  
locali**

1 Dicembre 2009

**Categoria**

12.01.04 Incompatibilità

**Sintesi/Massima**

NON BASTA SOLO L'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO IN CUI SIANO COINVOLTI ENTE ED ELETTO PER AVERSI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE, MA OCCORRE CHE ESISTA UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, CIOE' UN REALE CONFLITTO DI INTERESSI, SOLO IN TAL CASO SUSSISTE L'ESIGENZA DI EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA LITE CHE POSSA ORIENTARE LE SCELTE DELL'ELETTO IN PREGIUDIZIO DELL'ENTE AMM.VO O INGENERARE ALL'ESTERNO SOSPETTI AL RIGUARDO.

**Testo**

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 1 dicembre 2009

OGGETTO: Comune di ..... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma 1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di .... con la nota n.19847 del 21 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, ha rappresentato se sussista la causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che riveste l'incarico di amministratore unico di una società la quale ha richiesto al T.A.R. l'annullamento di una deliberazione del consiglio comunale relativa all'approvazione del progetto preliminare di un collegamento viario per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Tale opera prevede l'esproprio di un terreno intestato alla società ricorrente. Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666). Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo.!(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ). Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. In quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è amministratore

unico.

Pertanto, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63, comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4, del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Ciò premesso si ritiene che per la questione prospettata non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del d.lgs. n.267/2000.

Si prega, pertanto, di portare quanto sopra a conoscenza dell'ente interessato, con le modalità ritenute più opportune da codesta Prefettura.

Con l'occasione si prega di invitare l'ente a fornire ulteriori informazioni sulla società di cui il consigliere comunale è amministratore unico (es. tipo di società, se vi sia un rapporto di vigilanza oppure una partecipazione del comune al capitale sociale ed in quale misura, statuto della società), per consentire a quest'ufficio di valutare se sussista, per il consigliere in argomento, l'altra ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n.1) o n. 2).

REPUBBLICA ITALIANA



Codice Fiscale 90012000876  
Partita IVA 02711070827  
Via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo  
Tel. 091 7074435  
dg.autonomie.locali@regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti  
di Area Vasta "  
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Palermo 8/08/2022

Prot. n. 12362

**Oggetto:** Comune di CANICATTI' (AG) – Richiesta parere. Eventuale ipotesi di incompatibilità a carico del consigliere comunale.

**Trasmessa via pec**

- Al Presidente del Consiglio comunale  
e, p.c. - Al Sindaco  
- Al Segretario comunale  
del Comune di  
**CANICATTI' (AG)**

In riscontro alla richiesta di parere giuridico, nota prot. 29905 del 29/07/2022, trasmesso dal Presidente del Consiglio Comunale in firma congiunta con il Segretario, acquisita a questo Dipartimento al prot. n. 12305 in pari data, avente ad oggetto "Richiesta parere", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si precisa che il Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali, e per esso il Servizio 1, non fornisce pareri su casi specifici, ma svolge attività di orientamento e indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso una consulenza giuridico/amministrativa in favore degli Organi istituzionali degli Enti locali siciliani, come da indicazioni fornite con la circolare n. 7 del 17 marzo 2008. Con la suddetta Circolare è stato, peraltro, specificato che i pareri rilasciati da questo Dipartimento, per la loro natura di mera interpretazione, non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, possono essere disattesi dall'Ente richiedente che resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi.

Si precisa, inoltre, che l'assistenza giuridico/amministrativa degli organi comunali è funzione assegnata ai Segretari degli enti locali dall'art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono gli "Organi dell'Ente", ai quali il Segretario deve fornire il proprio supporto e la propria consulenza aventi contenuto giuridico, fermo restando, comunque, che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane ancorata alle precise competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.

In ordine a quanto richiesto da codesto comune con la nota sopra citata, si evidenzia che la sede individuata dalla legge per valutare le cause d'incompatibilità dei consiglieri e l'eventuale loro decadenza dalla carica, come richiamato dal Segretario Comunale, è quella del Consiglio Comunale, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 14 della l.r. 24.6.1986, n. 31, la quale prevede anche la sede giurisdizionale cui adire avverso le decisioni consiliari in merito.


Nessuna attività di verifica in materia è, pertanto, rimessa dalla legge alla competenza di questo Ufficio.

Per tali motivazioni, il parere richiesto non potrà essere reso.



Il Dirigente del Servizio  
Monica Tatò

E  
COMUNE DI CANICATTI'  
Comune di Canicatti  
Protocollo N. 0030159/2022 del 01/08/2022





IL CONSIGLIERE ANZIANO

Luigi Salvaggio




IL VICE-PRESIDENTE

Giuseppe Alaimo



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Cinzia Chirieleison



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Il Segretario Generale  
D.ssa Cinzia Chirieleison

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario